

COMUNICAZIONE FLASH

21/3/2025

**TUTTI I CLIENTI
A MEZZO E-MAIL**

Ravvedimento speciale CPB

Gentili Clienti,

come già comunicato in precedenza, per i soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto "ravvedimento speciale"); sono esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno aderito al Concordato Preventivo per il solo periodo d'imposta 2024.

La presente comunicazione è quindi rivolta unicamente ai contribuenti che hanno aderito al CPB e che non hanno ancora aderito al ravvedimento speciale;

L'adesione consente al contribuente di ottenere, per le annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili, l'esclusione dalle rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle di cui all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Per chi aderisce al ravvedimento speciale non potranno essere quindi effettuati accertamenti analitici sui redditi/IRAP, accertamenti analitico-induttivi sui redditi/IRAP e IVA e accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.

Per aderire al ravvedimento i contribuenti devono versare, per ciascuna delle annualità (dal 2018 al 2022) per cui è esercitata l'opzione, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive **dovrà avvenire entro il 31 marzo 2025**, mediante modello F24. È possibile optare per il pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. Il ravvedimento si perfeziona, per singola annualità, con il versamento dell'intera somma dovuta in unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, con il versamento di tutte le rate.

Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-bis della legge 27

luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Anche l'eventuale mancato perfezionamento si realizza per singola annualità.

Per il calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle dichiarazioni presentate, anche ai fini dell'applicazione degli ISA, fino al 9 ottobre 2024. In ogni caso il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro.

Il conteggio degli importi dovuti è altresì reperibile nel proprio cassetto fiscale.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Lecco, 21 marzo 2025

Lo Studio Calato & Partners